dossier

XIX Legislatura

13 novembre 2026

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie

A.C. 2646-A

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Dossier n. 632/1

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it – @CD_giustizia

Progetti di legge n. 554/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0092a.docx

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 *(Delega in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie)*5
- Articolo 2 *(Istituzione del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il tribunale)*8
- Articolo 3 *(Ripristino di uffici giudiziari)*10
- Articolo 4 *(Determinazione degli organici e nomina dei dirigenti)*14
- Articolo 5 *(Copertura dell'organico del tribunale di Bassano del Grappa e della relativa procura della Repubblica)*16
- Articolo 6 *(Aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale amministrativo)*17
- Articolo 7 *(Modifica al circondario di Torino e disposizioni di attuazione e transitorie)*19
- Articolo 8 *(Disposizioni finanziarie)*23

Schede di lettura

Articolo 1
(Delega in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie)

L'**articolo 1** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la **riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari**, al fine di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie con l'obiettivo di garantire la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese e l'efficienza del servizio giustizia.

La disposizione in esame prevede che il Governo, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, adotti uno o più decreti legislativi per **riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari**, al fine di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. La norma precisa altresì che tale riorganizzazione è diretta a garantire la **prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese** e l'**efficienza del servizio giustizia**, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nelle lettere *a)* a *b)*.

Come riportato nell'Analisi di impatto della regolazione (AIR) allegata al provvedimento in esame, "La riforma della geografia giudiziaria attuata con il decreto legislativo del 7 settembre 2012 n. 155, adottato in seguito alla delega contenuta nella legge 14 settembre 2011, n. 148, rispondeva principalmente a necessità legate al risparmio di spesa pubblica. Il presente intervento trae origine dall'esigenza di rivedere le scelte operate dal legislatore del 2012, alla luce del mutato quadro socio-economico, che rende necessario procedere ad un intervento di revisione e di aggiornamento di tali scelte, risalenti ormai a più di un decennio fa, al fine di conseguire un equilibrio tra la giustizia di prossimità, la riduzione della spesa pubblica e l'efficienza del sistema giudiziario."

La **lettera *a)*** delega il Governo a ridefinire la geografia giudiziaria, ovverosia l'assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo e secondo grado, mediante l'attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi.

Nel compiere questa attività il Governo dovrà tenere conto di «**criteri oggettivi e omogenei**» che comprendano la valutazione per ciascun ufficio giudiziario dei seguenti **parametri**:

- l'estensione del territorio del circondario e del distretto;
- il numero degli abitanti, anche non residenti, e la loro distribuzione geografica;
- i carichi di lavoro, attraverso la valutazione dei flussi, delle pendenze e degli indicatori di *performance* degli uffici giudiziari attualmente

esistenti, nonché degli effetti prodotti dalla riorganizzazione attuata con il decreto legislativo n. 155 del 2012 (v. *infra*);

- la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione morfologica, infrastrutturale e dei collegamenti dei comuni con la sede dell'ufficio, degli istituti penitenziari presenti nel territorio**,** del tasso di criminalità nei diversi comuni, dell'impatto della criminalità organizzata anche in relazione al rischio di infiltrazioni dai territori contigui, dei flussi turistici e migratori, della collocazione geografica dei contesti territoriali a forte vocazione produttiva.

Il legislatore delegato, inoltre, in base alla **lettera *b)***, è chiamato a **coordinare le disposizioni introdotte** dai decreti legislativi **con la normativa vigente**.

• ***La geografia giudiziaria***

La c.d. "geografia giudiziaria", materia su cui incide il disegno di legge in esame, è disciplinata dalle seguenti **fonti normative**:

- la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) per le corti di appello e i tribunali;
- la legge n. 287 del 1951 e la tabella D dell'ordinamento giudiziario, per le corti d'assise e corti d'assise d'appello, le quali sono istituite in ogni distretto di corte di appello;
- la tabella A allegata alla legge n. 374 del 1991, per le sedi dei giudici di pace;
- la tabella A allegata all'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), per gli uffici di sorveglianza;
- l'art. 102 del Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), per la direzione distrettuale antimafia, istituita nella procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello.

L'assetto della geografia giudiziaria è stato oggetto di un'ampia revisione nel corso della XVI legislatura. Con la finalità di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza, l'art. 1 della legge n. 148 del 2011 aveva **delegato il Governo a rivedere la geografia giudiziaria** in modo da realizzare una riduzione complessiva degli uffici giudiziari sul territorio. Nell'esercizio della delega, sono stati adottati due distinti decreti legislativi: il n. 155 del 2012, di riordino dei tribunali ordinari e il n. 156 del 2012, di riordino degli uffici del giudice di pace.
In particolare, rispetto ad una situazione iniziale di 165 uffici di primo grado (più il tribunale di Giugliano, mai effettivamente entrato in attività) e 220 sezioni distaccate di tribunale, la **tabella A** allegata al decreto n. 155 del 2012 ha previsto la **soppressione di**:

- **31 tribunali;**
- **31 procure;**

- **tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale**.

Il decreto fissava in **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore il termine a decorrere dal quale acquistavano efficacia le soppressioni e le disposizioni relative alle ricadute di natura organizzativa nei confronti di magistrati, personale amministrativo e personale di polizia giudiziaria. L'effettiva **efficacia della riforma** era, quindi, fissata al **13 settembre 2013.**

Successivamente, con il decreto legislativo n. 14 del 2014 è stato disposto il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente fino al 31 dicembre 2016, poi prorogato (da ultimo con il decreto-legge n. 117 del 2025), delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, secondo le modalità fissate all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo.

Il **comma 2** disciplina il **procedimento per l'adozione dei decreti legislativi** di cui al primo comma, il quale si prevede, in particolare:

- la **proposta** del Ministro della giustizia;
- la successiva **trasmissione** degli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al Consiglio superiore della magistratura e alle Camere per l'espressione dei **pareri delle Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari;
- la formulazione dei pareri, non vincolanti, del Consiglio superiore della magistratura e delle Commissioni parlamentari **entro 30 giorni dalla data di trasmissione**; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati.

La disposizione precisa, infine, che qualora il **termine per l'espressione dei pareri** da parte del Consiglio superiore della magistratura e delle Commissioni parlamentari dovesse scadere nei trenta giorni precedenti o successivi alla scadenza del **termine di delega** di 12 mesi fissato dal comma 1 dell'articolo in commento, quest'ultimo è **prorogato di 60 giorni**.

Il **comma 3** fissa in **2 anni** dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 il termine entro il quale il Governo può adottare **disposizioni integrative e correttive,** con la medesima procedura e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'articolo in commento.

Articolo 2
(Istituzione del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il tribunale)

L'**articolo 2** istituisce, nel distretto di corte di appello di Venezia, il **tribunale di Bassano del Grappa** e la **procura** della Repubblica presso il tribunale di Bassano del Grappa.

Nel dettaglio, il **comma 1** della disposizione in commento istituisce il **tribunale di Bassano del Grappa** e la **procura della Repubblica presso il tribunale** di Bassano del Grappa, nell'ambito del **distretto di corte di appello di Venezia**.

La medesima disposizione provvede quindi ad individuare **l'ambito territoriale di competenza** del nuovo tribunale, il quale ricomprende i seguenti comuni:

Altivole, Asiago, Asolo, Bassano del Grappa, Borso del Grappa, Breganze, Bressanvido, Caerano di San Marco, Caltrano, Calvene, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Chiuppano, Cittadella, Cogollo del Cengio, Colceresa, Cornuda, Enego, Fara Vicentino, Fontaniva, Fonte, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Gazzo, Grantorto, Loria, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Marostica, Maser, Monfumo, Montecchio Precalcino, Mussolente, Nove, Pederobba, Pianezze, Pieve del Grappa, Possagno, Pove del Grappa, Pozzoleone, Resana, Riese Pio X, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, Sandrigo, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, San Zenone degli Ezzelini, Sarcedo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Thiene, Tombolo, Valbrenta, Valdastico, Vedelago, Zanè, Zugliano.

Come riportato nell'AIR, già in sede di espressione del parere di competenza sullo schema di decreto legislativo di riforma della geografia giudiziaria (decreto legislativo n. 155 del 2012) la Commissione giustizia del Senato aveva subordinato l'espressione del proprio parere favorevole all'accoglimento di alcune condizioni fra cui il mantenimento del tribunale di Bassano del Grappa (in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero stati indotti dalla loro soppressione).

Il **comma 2** reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalla **realizzazione delle nuove strutture** giudiziarie. A tal fine è autorizzata la

spesa di **682.464 euro per l'anno 2026**, a cui si provvede mediante corrispondente **riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

È, inoltre, disposta, per provvedere agli oneri derivanti dal **funzionamento delle nuove strutture giudiziarie**, una **autorizzazione di spesa di 772.500 euro per l'anno 2026 e di euro 1.314.400 annui a decorrere dall'anno 2027**, cui si provvede mediante corrispondente **riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 3
(Ripristino di uffici giudiziari)

L'**articolo 3** dispone il **ripristino di tribunali** e **sezioni distaccate** precedentemente soppressi. Nello specifico, si tratta dei **tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto** e delle **sezioni distaccate di Ischia, Lipari** e **Portoferraio.**

Il **comma 1** dell'articolo 3 prevede il ripristino - con riguardo al distretto di corte di appello di L'Aquila - dei **tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto** e delle relative procure della Repubblica.

Il decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto, per la corte di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, disponendo la soppressione dei tribunali di Avezzano e di Sulmona (con accorpamento al circondario del tribunale de L'Aquila) e dei tribunali di Lanciano e di Vasto (con accorpamento al circondario del tribunale di Chieti). Inoltre anche in Abruzzo, come nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria aveva previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è mai stata di fatto operata, dovevano venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.

Inoltre, in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'art. 11, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 155 del 2012 ha previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal **13 settembre 2015**.

Sono successivamente intervenute una serie di ulteriori proroghe:

- al 13 settembre 2018 (d.l. n. 150/2013, art. 3-*bis*);
- al 13 settembre 2020 (d.l. n. 8 del 2017, art. 16; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017»);
- al 14 settembre 2021 (legge n. 145/2018, art. 1, co. 1139, lett. d),
- al 14 settembre 2022 (d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020).
- al 1°gennaio 2024 (d.l. n. 228 del 2021, art. 8, comma 4-*quinquies*);
- al 1° gennaio 2025 **(**d.l. n. 198 del 2022, art. 8, commi 8-*ter* e 8-*quater*);
- al 1° gennaio 2026 (d.l. n. 215 del 2023, art. 11, comma 9).

Da ultimo, il **comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge n. 117 del 2025**, novellando il citato art. 11, comma 3, ha differito al **1° gennaio 2027** il termine di

efficacia delle modifiche relative alle **circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti**, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate.

I **commi 2, 3 e 4** dell'articolo 3 in commento dispongono il definitivo **ripristino,** rispettivamente:

- nel circondario del tribunale di Napoli, della **sezione distaccata di Ischia**, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana;
- nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto della **sezione distaccata di Lipari**, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina.
- nel circondario del tribunale di Livorno della **sezione distaccata di Portoferraio**, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.

Già in sede di espressione del parere di competenza sullo schema di decreto legislativo di riforma della geografia giudiziaria del 2012, la Commissione giustizia del Senato aveva ritenuto necessario che non fossero soppresse le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio "in considerazione dell'impossibilità per i cittadini in alcuni giorni di raggiungere la terraferma, assicurandosi l'attività giudiziaria attraverso l'applicazione di magistrati".

Successivamente, con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 – nell'ambito delle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento ai decreti legislativi. n. 155 e 156 del 2012 – è stato disposto il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia (tribunale di Napoli), Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno), secondo le modalità fissate all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo.

Come specificato dall'art. 10, co. 5, D.lgs. 14/2014 nelle sezioni *de quibus* "sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime".

Al contrario, le funzioni del giudice per le indagini preliminari (GIP) e del giudice dell'udienza preliminare (GUP) sono esercitate, **in via esclusiva, nella sede principale del tribunale**. Quest'ultima limitazione si applica anche in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 10, co. 6). Tuttavia, in deroga a questa seconda limitazione, attraverso un decreto del Ministro della Giustizia *ad hoc*, è possibile disporre la trattazione anche presso la sede distaccata (art. 10, co. 7). Peraltro, l'art. 10, co. 8, stabilisce che "in considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale".

Il termine di **temporaneo ripristino** dei suddetti presidi giudiziari è stato **più volte oggetto di proroga.**

Con riguardo alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio è, da ultimo, intervenuto il decreto-legge n. 117 del 2025 (art. 6), che ha **prorogato al 1° gennaio 2027 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle suddette sezioni insulari**. Si ricorda che, precedentemente, tale termine era stato prorogato sino al 1° gennaio 2026 ad opera dell'art. 10 del decreto-legge n. 202 del 2024.

Ai sensi del **comma 5** nelle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono trattati gli affari civili e penali sui quali il **tribunale giudica in composizione monocratica**, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Le controversie in materia di **lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie** sono trattate esclusivamente nella **sede principale** del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le **funzioni del giudice per le indagini preliminari** e del **giudice dell'udienza preliminare**.

Si rammenta che la giurisprudenza di legittimità è "ferma nel ritenere che i rapporti tra sede principale e distaccata non sono mai riconducibili a questioni di competenza, ma soltanto alla regola di distribuzione degli affari, interna allo stesso ufficio, il cui regime è fissato dall'art. 83 disp. att. c.p.c. (cfr. a titolo di esempio, Cass. n. 1309 del 2006 e Cass. n. 1539 del 2012)"

Si prevede inoltre che, in **deroga** a quanto previsto dal comma 5, con **decreto del Ministro della giustizia** in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, adottata su proposta del presidente del tribunale, sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, possa disporsi che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le **cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie (comma 6)**.

Ai sensi del **comma 7**, in considerazione di particolari esigenze, il **presidente del tribunale**, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale. Sentiti il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a **gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi**.

I magistrati che, in base alle tabelle di cui all'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede

principale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare. Nelle sezioni distaccate di tribunale **non sono istituiti posti di presidente di sezione (comma 8)**.

I commi 9 e 10 recano le necessarie **disposizioni di coordinamento** relative alla ricostituzione dei tribunali e delle sezioni distaccate insulari indicate nei commi precedenti.

Più nel dettaglio, il **comma 9** modifica il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012.

Tale disposizione prevede che le modifiche relative alle **circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti**, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Con il nuovo comma 3 si prevede che la soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali di Chieti e di Lanciano (si tratta delle sezioni distaccate di Ortona e di Atessa) acquisti efficacia il 1° gennaio 2027.

Come evidenzia la relazione illustrativa, ciò risponde a fini di carattere eminentemente organizzativo, dal momento che tali sezioni distaccate stanno attualmente operando e dovranno essere poste in essere le attività necessarie a consentire la prosecuzione dei procedimenti presso la sede centrale dei tribunali.

Il **comma 10** dispone l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari, il cui contenuto è superato dalle nuove disposizioni.

Il **comma 11**, per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, autorizza la spesa di 1.439.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il **comma 12** prevede che alla **copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura** dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto nonché delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio si provvede nei limiti del personale amministrativo e di magistratura già in servizio presso il Ministero della giustizia alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Articolo 4
(Determinazione degli organici e nomina dei dirigenti)

L'**articolo 4** disciplina le procedure per la **determinazione degli organici e la nomina dei dirigenti** del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e dei ripristinati tribunali di Avezzano, Lanciano. Sulmona e Vasto, nonché delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

In particolare, il **comma 1** della disposizione in commento affida la determinazione **dell'organico dei magistrati del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale**, istituiti ai sensi dell'art. 2 del provvedimento in esame (v. *supra*), ad un **decreto del Ministro della giustizia**. Tale decreto deve essere adottato entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sentito il **Consiglio superiore della magistratura**.

Al medesimo decreto del Ministro della giustizia è rimessa la definizione delle eventuali **variazioni** da apportare agli **organici dei magistrati dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dalla legge**.

Il **comma 2** stabilisce che, entro **90 giorni** dalla adozione del decreto ministeriale previsto dal precedente comma, il **Consiglio superiore della magistratura** provveda alla **nomina del presidente del tribunale di Bassano del Grappa e del procuratore della Repubblica** presso il medesimo tribunale.

Il **comma 3** riguarda, infine, la determinazione dell'**organico del personale amministrativo dei tribunali di Bassano del Grappa, Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali**; nonché le variazioni da apportare agli organici del personale amministrativo dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dalla legge.

Tali determinazioni sono rimesse ad un **decreto del Ministro della giustizia**, da adottare entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Nella relazione tecnica si riporta che con il decreto del Ministro della giustizia dell'11 luglio 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 31 luglio 2017, sono state rideterminate le piante organiche di Tribunali e delle Procure della Repubblica di Avezzano, Chieti, L'Aquila, Lanciano, Sulmona e Vasto e pertanto occorre per il personale di magistratura determinare con decreto del Ministro della giustizia

soltanto il nuovo organico del tribunale e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, mentre per le piante organiche del personale amministrativo dei predetti uffici - che erano state soppresse in attuazione del D.lgs. n. 155 del 2012 – occorre procedere con decreto del Ministro della giustizia nuovamente alla determinazione dell'organico aggiungendo anche quello della nuova struttura giudiziaria di Bassano.

Articolo 5
(Copertura dell'organico del tribunale di Bassano del Grappa e della relativa procura della Repubblica)

L'**articolo 5** reca disposizioni relative alle **modalità di copertura degli organici del tribunale di Bassano del Grappa** e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

Il **comma 1** della disposizione in commento stabilisce che alla **copertura dell'organico dei magistrati** del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e della nuova procura della Repubblica presso il medesimo tribunale si provvede mediante le **ordinarie procedure di trasferimento**.

Si ricorda che le norme in materia di trasferimento ordinario dei magistrati ordinari sono contenute nella Circolare P.13778 del 2014 del Consiglio superiore della magistratura.

Il comma 1 reca, inoltre, disposizioni relative alle sedi giudiziarie che siano state interessate da una **riduzione delle piante organiche** all'esito delle variazioni apportate a queste ultime con il decreto del Ministro della giustizia previsto dall'art. 4 comma 1 (su cui v. *supra*).

A tale riguardo, la norma in commento dispone che l'**eventuale soprannumero sia riassorbito con le successive vacanze**.

Il **comma 2** prevede che, alla **copertura dell'organico del personale amministrativo** del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e della relativa procura della Repubblica, si provveda mediante le **ordinarie procedure di trasferimento** nel rispetto dei princìpi enunciati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si ricorda che le norme in materia di trasferimento del personale delle pubbliche amministrazioni sono contenute negli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico impiego).

Con riguardo alle sedi giudiziarie interessate da una **riduzione delle piante organiche** per effetto delle variazioni disposte con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 4, comma 3 (v. *supra*), la disposizione in commento stabilisce che l'**eventuale soprannumero sia riassorbito con le successive vacanze**.

Articolo 6
(Aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale amministrativo)

L'**articolo 6** incrementa la **dotazione organica** del personale della **magistratura ordinaria** e dell'**amministrazione giudiziaria** del comparto Funzioni Centrali. Conseguentemente, autorizza il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali.

Nel dettaglio, il **comma 1** della disposizione in esame prevede **l'aumento:**

- di **7 unità** del ruolo organico della **magistratura ordinaria**;
- di **25 unità** della dotazione organica **dell'amministrazione giudiziaria del comparto Funzioni Centrali**. Di queste ultime unità, 14 sono destinate all'area dei funzionari e 11 all'area degli assistenti.

Si ricorda che il ruolo organico della magistratura ordinaria è individuato dalla **Tabella B** allegata alla legge n. 71 del 1991. Tale tabella è stata da ultimo sostituita con il decreto legge 8 agosto 2025, n. 117, a **decorrere dal 1° gennaio 2026**, con conseguente previsione di una dotazione organica pari a 11.171 unità.

Il **comma 2** autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel corso del 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le **procedure concorsuali** per il reclutamento delle nuove unità di personale previste.

Il **comma 3,** infine, reca la quantificazione degli oneri derivanti dai precedenti commi e ai fini della copertura finanziaria dei medesimi autorizza la spesa di euro:

- 1.712.069 per l'anno 2027;
- 1.824.095 per l'anno 2028;
- 1.888.118 per l'anno 2029;
- 1.902.838 per l'anno 2030;
- 2.107.675 per l'anno 2031;
- 2.113.384 per l'anno 2032;
- 2.130.894 per l'anno 2033;
- 2.151.323 per l'anno 2034;
- 2.168.834 per l'anno 2035;
- 2.189.263 annui a decorrere dall'anno 2036.

È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026, destinata allo svolgimento delle **procedure concorsuali del personale amministrativo**, nonché di 112.600 euro per l'anno 2027 e di 28.150 annui a decorrere dall'anno 2028 per i **maggiori oneri di funzionamento** derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo.

Viene quindi individuata la relativa copertura finanziaria.

Articolo 7
(Modifica al circondario di Torino e disposizioni di attuazione e transitorie)

L'**articolo 7,** modificato in sede referente, reca **disposizioni attuative e transitorie**, con particolare riferimento all'aggiornamento delle tabelle che definiscono l'**assetto territoriale degli uffici giudiziari**.

Il **comma 1** riguarda l'adeguamento della **Tabella A** allegata al R.D. n. 12 del 1941 (Ordinamento Giudiziario) - sostituita dall'allegato 1 del disegno di legge in esame – concernente l'**organizzazione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale.** In particolare l'intervento riformatore riguarda:

- i distretti di corte di appello di Firenze, L'Aquila, Messina e Napoli in relazione al ripristino delle sezioni distaccate e ai tribunali ripristinati dall'articolo 3 del disegno di legge;
- il distretto di Corte di appello di Venezia con riguardo alla istituzione ad opera dell'articolo 2 del disegno di legge del Tribunale di Bassano del Grappa;
- il distretto di Corte d'appello di Torino, con riguardo all'**inserimento nel circondario di Torino del Comune di Mappano.**

Occorre rammentare che Mappano è stato istituito come comune autonomo nel 2013, scorporando parte dei territori dei comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leinì.

Il **comma 2** sostituisce **la Tabella B** allegata alla legge n. 71 del 1991, (v. Allegato 2 al provvedimento in esame) che stabilisce il ruolo organico della magistratura. Tale modifica – come precisato anche nella relazione illustrativa – si rende necessaria per recepire l'aumento di organico previsto dall'articolo 6 del disegno di legge in esame.

La tabella B è modificata:

- alla lettera I (magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado) con l'**aumento dell'organico di 2 posti** (da 314 a 316);
- alla lettera L (magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale,

aggiunto e assistente presso l'Eurojust), con un **aumento dell'organico di 5 posti** (10.064 unità a decorrere dal 1° gennaio 2027) .

Occorre rammentare che il decreto legge n. 117 del 2025 ha modificato la citata tabella B a **decorrere dal 1° gennaio 2026**, incrementando di 58 unità la consistenza dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust**, di cui alla lettera L) della Tabella**. Il numero complessivo di unità assegnate al suddetto contingente *ex* **lettera L)**, a decorrere dal 1° gennaio 2026, diventa di **10.059 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, diventa di 10.064**.

Il **comma 3** sostituisce, con l'allegato 3 del disegno di legge, la tabella A allegata alla legge n. 374 del 1991 (relativa agli attuali **uffici del giudice di pace** ed ai comuni ricadenti nella competenza territoriale degli uffici), per la parte relativa al distretto della corte di appello di **Torino, circondario di Torino, con l'inserimento del comune di Mappano, e** di **Venezia**, dovuti alla istituzione del Giudice di pace di Bassano del Grappa.

Il nuovo ufficio di Bassano del Grappa attrae alla sua competenza comuni già ricadenti nella competenza dei giudici di pace di:

- **Vicenza** (con riguardo ai comuni di Breganze, Bressanvido, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Sarcedo, Thiene, Zanè e Zugliano);
- **Treviso**: (con riguardo ai comuni di Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Fontanelle, Fonte, Istrana, Loria, Maser, Monfumo, Pederobba, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Vedelago);
- **Padova**: (con riguardo ai comuni di Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu e Tombolo).

Si segnala che nel corso dell'esame in sede referente è stato soppresso l'originario comma 4 dell'articolo 7 che sostituiva la Tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, che disponeva la soppressione di taluni tribunali ordinari, sezioni distaccate e procure della Repubblica. Le modifiche apportate erano conseguenti al ripristino degli uffici giudiziari di Portoferraio (nel distretto di Firenze); Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto (nel distretto de L'Aquila), Lipari (nel distretto di Messina) e Ischia (nel distretto di Napoli) che erano stati soppressi.

Il **comma 4** – in coordinamento con le modifiche apportate dall'intervento riformatore in esame - sostituisce la **Tabella N** allegata al d.P.R. n. 757 del 1951 (Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di Corti di assise), con l'Allegato 4 del disegno di legge, che attualmente individua, per distretto, il numero delle **Corti di assise** di appello, le loro sedi di normale convocazione, le Corti di assise comprese nella circoscrizione delle Corti di assise di appello, nonché il numero dei giudici popolari di queste ultime.

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 757/1951 il numero delle corti di assise, quello delle corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari, sono stabiliti nella tabella N allegata al decreto.

Ai sensi del **comma 5** la Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina sedi e giurisdizioni degli **uffici di sorveglianza**, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 5 al disegno di legge. La nuova tabella adegua la competenza dei tribunali di sorveglianza de **L'Aquila** (includendovi i tribunali di Avezzano e Sulmona) di **Pescara** (includendovi i tribunali di Lanciano e Vasto) e di **Padova** (includendovi il tribunale di Bassano del Grappa) alla nuova configurazione degli uffici giudiziari.

I **commi 6 e 9** prevedono disposizioni relative alla concreta gestione degli uffici giudiziari di Bassano del Grappa. In particolare è demandata a un successivo **decreto del Ministro della giustizia** (di cui si prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) la **fissazione della data di inizio del funzionamento del tribunale di Bassano del Grappa e della procura** della Repubblica presso il medesimo tribunale (**comma 7**).

Le modifiche di competenza territoriale conseguenti alle variazioni dei circondari conseguenti alla istituzione del Tribunale e della procura di Bassano del Grappa hanno efficacia dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale. **Per i procedimenti civili pendenti** a tale data innanzi ai tribunali interessati dalle variazioni dei circondari resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti. **Per i procedimenti penali** iscritti nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. alla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale, resta ferma la competenza del tribunale presso il quale ha sede la procura della Repubblica ove è stata effettuata l'iscrizione.

Ai sensi del **comma 7** le disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge relative al **ripristino degli uffici giudiziari producono effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027**.

Il **comma 8** precisa che l'intervento riformatore non ha incidenza sul **territorio dei distretti notarili**, che resta disciplinato dalla vigente tabella adottata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651.

Articolo 8
(Disposizioni finanziarie)

L’**articolo 8** reca la clausola di invarianza finanziaria, salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 6.

L’articolo in commento, composto di un **unico comma**, reca la **clausola di invarianza finanziaria**, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

È **fatto salvo** quanto stabilito dai precedenti **articoli 2, 3 e 6**, che prevedono apposite autorizzazioni di spesa a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei medesimi articoli.